

## LIBERTÀ DI INFORMAZIONE VS. INDIPENDENZA DELL'INFORMAZIONE

di **Stefano Colloca**

Università degli Studi di Pavia

### **Freedom of the Press versus Independence of the Press**

#### *Abstract*

This paper aims to solve some conceptual problems in the ethics and deontology of information through the distinction between two concepts: freedom of the press and independence of the press. While independence of the press must not be limited (and its expansion can only cause improvements in the media and society), freedom of the press (if conceived as complete absence of regulations) should be limited, in order to protect some rights as dignity of the person, privacy, and presumption of innocence, which we would not accept to waive.

**Keywords:** Freedom, Independence, Power, Information, Philosophy of law.

### **1. L'opportunità di una distinzione concettuale.**

Nel presente saggio cercherò di distinguere due concetti della deontologia del giornalismo che troppo spesso vengono confusi (il concetto di libertà di informazione e il concetto di indipendenza dell'informazione) e cercherò di mostrare la rilevanza di questa distinzione concettuale. Per mostrarne la rilevanza, proverò infine a rispondere alle seguenti due domande. Prima domanda: è auspicabile la massima indipendenza dell'informazione? Seconda domanda: è auspicabile la massima libertà di informazione?

### **2. I tre doveri principali dell'informazione.**

Tuttavia, prima di dedicarci al problema della distinzione tra libertà dell'informazione e indipendenza dell'informazione e prima di rispondere alle due domande correlate, è necessario

accennare ai doveri principali del giornalista, affermati dalla più recente deontologia del giornalismo. Essi sono tre: (i) il dovere del rispetto della persona; (ii) il dovere dell'indipendenza; (iii) il dovere della verità.

### *2.1. Il dovere del rispetto della persona.*

Secondo le norme della deontologia giornalistica, il giornalista ha il dovere di rispettare la persona. Questo dovere, assai generale, si declina in doveri particolari: ad esempio, il giornalista deve rispettare la *privacy* delle persone di cui sta parlando, deve rispettare la dignità della persona di cui tratta, deve rispettare i valori e gli ideali delle persone di cui sta parlando e dei lettori, deve rispettare la presunzione di innocenza di una persona accusata di aver commesso un certo reato, deve rispettare in particolar modo i soggetti deboli.

Poiché il dovere del rispetto della persona è al contempo quello più difficile da definire e quello la cui violazione viene troppo spesso sottovalutata, ne riporto due esempi eclatanti.

Il primo esempio è il celebre caso Tortora. Mi riferisco alla cronaca giornalistica della vicenda che ha interessato il popolare giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora [Genova, 1928-Milano, 1988] e che si è rivelata un clamoroso errore giudiziario. Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora venne arrestato a Napoli con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico, formulata sulla base delle dichiarazioni di pentiti della camorra; il 17 settembre 1985 Tortora venne condannato in primo grado a dieci anni di carcere; successivamente venne assolto dalla Corte d'Appello il 15 settembre 1986 e il 17 giugno 1987 dalla Corte di Cassazione; il 18 maggio 1988 Tortora morì di cancro; il 25 maggio 2010 il pentito di camorra Gianni Melluso, tra i principali accusatori di Tortora, ammise che le sue accuse erano completamente false e rese per calcolo personale e chiese scusa alla famiglia Tortora. Nella cronaca giornalistica del processo ad Enzo Tortora, il dovere del rispetto della persona Enzo Tortora è stato violato nelle sue diverse declinazioni. Nel 1983 Enzo Tortora è stato filmato a lungo, da vicino, mentre ammanettato e distrutto dalla inattesa e tragica circostanza veniva condotto sull'auto della polizia: questo filmato fu riproposto ossessivamente in televisione. In seguito, è stato violato il rispetto della presunzione della sua innocenza, anche in modi piuttosto coloriti. Infine, sono state pubblicate fotografie di Tortora, completamente calvo per ragioni sanitarie, scattate mentre passeggiava in un piccolo cortile del carcere durante l'ora d'aria. Si tenga presente che il dovere di presunzione di innocenza

spesso non fu violato, potremmo dire, in modo esplicito. È infatti abbastanza raro che un mezzo d'informazione, per quanto deontologicamente scorretto, titoli: *Il signor XY è colpevole*, quando ancora non vi sia una sentenza definitiva di colpevolezza al suo riguardo. V'è tuttavia un modo implicito, e più insidioso, di violare la presunzione d'innocenza: ad esempio, riportare unicamente o prevalentemente le ragioni dell'accusa; trattare le dichiarazioni dell'accusa in modo acritico, ad esempio trascurandone evidenti contraddizioni o fatti emersi a favore dell'imputato; raffigurare in modo caricaturale o immotivatamente negativo l'imputato; fondare la colpevolezza su elementi completamente estranei al processo, ecc.<sup>1</sup> Queste sono tutte modalità che fanno apparire l'imputato quale certamente colpevole, senza dichiararlo tale. Riporto alcuni esempi di mancato rispetto (esplicito o implicito) della presunzione di innocenza.

Camilla Cederna scrisse su "La Domenica del Corriere", 2 luglio 1983, p. 8, a sole due settimane dall'arresto, quando ben poco era noto sulle ragioni dell'arresto: "Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole: non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni. Il personaggio non mi è mai piaciuto. E non mi piaceva il suo Portobello: mi innervosiva il pappagallo che non parlava mai e lui che parlava troppo, senza mai dare tempo agli altri di esprimere le loro opinioni. Non mi piaceva neppure il modo con cui trattava gli umili: questo portare alla ribalta per un minuto la gente e servirsene per il suo successo personale era un po' truffarla. Il successo ottenuto così si paga. Non dico che tutti quelli che hanno un successo di questo genere finiranno così, ma lui lo sta pagando in questo modo".

Franco Coppola, 6 marzo 1985, p. 12: "Non ce n'è stato uno [tra gli imputati] che non si sia proclamato innocente, non ce n'è stato uno che non abbia parlato di sé in termini elogiativi.[...] In fondo, anche Tortora ha fatto lo stesso, ma con ben altra teatralità, con ben altra padronanza della platea (alla quale - parliamo dei "cumparielli" detenuti che, appesi alle sbarre delle gabbie, hanno ascoltato in religioso silenzio il suo monologo - ha strappato due volte un applauso), con ben altra padronanza dei mezzi tecnici, cioè del microfono, con la precisa consapevolezza di che cosa va fatto e che cosa non va fatto per fare presa. Il tutto con una accurata scelta delle parole, tra il linguaggio violento e diretto dei radicali e quello mediato e cortese del presentatore di Portobello e Cipria".

---

<sup>1</sup> Tra i pochi giornalisti non colpevolisti ricordo Enzo Biagi, che scrisse un articolo dal titolo "E se Tortora fosse innocente?".

Bruno Tucci scrisse sul “Corriere della Sera”, 18 settembre 1985, p. 4: “Colpevole. Enzo Tortora è un membro della camorra, è uno spacciatore. Il mito del conduttore di Portobello precipita. Tortora è responsabile dei reati a lui ascritti. L’europarlamentare non andrà in carcere perché si avvarrà dell’immunità parlamentare”.<sup>2</sup>

Il secondo esempio è il trattamento giornalistico del più recente caso Sarah Scazzi, l’omicidio di una quindicenne (Sarah Scazzi) avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana (TA). Tale trattamento giornalistico è stato criticato da molti studiosi e operatori del settore dei media per l’eccessiva intrusione dei giornalisti nella vita privata della vittima, ad esempio con la pubblicazione di quanto scritto nei suoi diari segreti più intimi e del suo test psicoattitudinale, delle persone coinvolte nel caso (mancato rispetto della *privacy*). Inoltre, particolarmente discutibile è stata la scelta del programma “Chi l’ha visto?”, nella puntata del 6 ottobre 2010, di annunciare in diretta alla madre collegata con il programma televisivo la morte atroce della figlia e di mantenere la telecamera sul volto sconvolto della donna (mancato rispetto della dignità della persona).<sup>3</sup>

## 2.2. Il dovere dell’indipendenza.

Il giornalista è tenuto a svolgere il proprio lavoro nella massima indipendenza dal potere: dal potere politico e dal potere economico. In Italia l’indipendenza dal potere economico è oggetto specifico della “Carta dei doveri dell’informazione economica” del 2007. È significativa l’assenza di una carta specifica all’informazione politica.

Come alcuni studiosi hanno notato, mentre il dovere di verità e il dovere di rispetto riguardano specificamente la condotta del singolo giornalista, il dovere dell’indipendenza è forse da declinarsi in riferimento ad un’intera testata giornalistica e ai suoi rapporti con editori e inserzionisti, oltre che rispetto al singolo giornalista. In Italia, la presenza di pochissimi editori puri e il forte controllo del

---

<sup>2</sup> Come è noto, Enzo Tortora invece avrebbe poi scelto di non avvalersi dell’immunità parlamentare: il 10 dicembre 1985 si dimise da europarlamentare e fu incarcerato. Altri esempi di scorrettezza etica e deontologica sono documentati in Vittorio Pezzuto, *Applausi e sputi*, 2008 e in Luigi Lipardi, *Media e presunzione di non colpevolezza. Il caso Tortora*, 2008.

<sup>3</sup> Cfr. i 623 servizi giornalistici presi in esame in Stefania Scalerio, *I limiti del diritto di cronaca. Il caso Sarah Scazzi*, 2010.

potere politico sull'informazione pone seri ostacoli al raggiungimento di un'informazione pienamente indipendente.<sup>4</sup>

### 2.3. *Il dovere della verità.*

Con il sintagma “dovere della verità” intendiamo sia il dovere del giornalista di comunicare informazioni vere o comunque accuratamente vagliate (veridicità) sia il dovere del giornalista di non tralasciare alcuna informazione rilevante (informatività). Qualora il giornalista pubblichi un'informazione errata, egli deve fornire una rettifica, che abbia la medesima visibilità dell'informazione errata. Come si può immaginare, spesso il dovere di verità viene disatteso poiché non tutte le notizie rilevanti vengono pubblicate (spesso poiché notizie scomode per un qualche potere che condiziona il giornalista: come si vede, la scarsa informatività è spesso causata da scarsa indipendenza).

### 2.4. *I principali doveri dell'informazione nei codici deontologici italiani.*

Questi tre doveri si ritrovano esplicitati in vari codici deontologici: al dovere dell'indipendenza (in particolare: l'indipendenza dal potere economico, come si è detto, è dedicata specificamente la “Carta dei doveri dell'informazione economica”; al dovere del rispetto della persona, sono dedicate altri codici deontologici (la “Carta di Treviso” del 1990 per il rispetto verso i minori; il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675” del 1998;<sup>5</sup> il “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive” del 2009 per il rispetto della presunzione di innocenza); tutti i tre doveri sono esplicitati nel codice deontologico più ampio per materia regolata: la celebre “Carta dei doveri del giornalista” del 1993, già nella sezione iniziale intitolata “Principi” sancisce il dovere della *verità* (“ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile”), il dovere dell'*indipendenza* (“la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra.”<sup>6</sup> Il giornalista non può

---

<sup>4</sup> Cfr. Enrico Morresi, *Etica della notizia. Fondazione e critica della morale giornalistica*, 2003.

<sup>5</sup> Cfr. Tommaso Maria Ubertazzi, *Il diritto alla privacy: natura e funzione giuridiche*, 2004.

<sup>6</sup> Sembra riecheggiare il celebre motto di Indro Montanelli: “Un solo padrone: il lettore”.

mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.”), il dovere del *rispetto della persona* (“Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. [...] Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.”).

### **3. Il rapporto tra i tre doveri principali dell'informazione.**

Sono i tre doveri enunciati *sub 2.* tutti adempibili allo stesso tempo? Oppure vi può essere conflitto tra essi?

Le combinazioni binarie possibili tra questi doveri sono tre.

*Prima combinazione.* Dovere di indipendenza vs. dovere di verità. Non si riscontra un conflitto tra questi doveri; anzi spesso l'adempimento dell'uno e l'adempimenti dell'altro si rafforzano a vicenda.

*Seconda combinazione.* Dovere di indipendenza vs. dovere del rispetto della persona. Anche in questo caso non si riscontra un possibile conflitto.

*Terza combinazione.* Dovere di verità vs. dovere di rispetto della persona. In questa terza combinazione binaria, i due doveri possono entrare in conflitto. Infatti, il pieno adempimento del dovere di verità preclude il pieno adempimento del dovere del rispetto e il pieno adempimento del dovere del rispetto preclude il pieno adempimento del dovere della verità. Ad esempio, se un'inchiesta giornalistica su maltrattamenti in un ospedale ai danni dei pazienti ricoverati pubblicasse filmati, senza censura, dei maltrattamenti subiti dai pazienti, esso sarebbe certamente molto informativo (adempirebbe al massimo il dovere della verità), ma sarebbe per nulla rispettoso della dignità dei pazienti, i quali verrebbero pubblicamente mostrati in modo riconoscibile in condizioni di così grave sofferenza.

#### *3.1. Rispetto vs. verità.*

Non è possibile rispettare pienamente i due doveri di verità e rispetto della persona allo stesso tempo. L'adempimento del dovere della verità e del dovere del rispetto sono inversamente proporzionali: all'aumentare del rispetto corrisponde una diminuzione del numero delle

informazioni. All'aumentare del numero delle informazioni corrisponde una diminuzione del rispetto.

Sussiste tra le norme che pongono questi due doveri una relazione che in filosofia del diritto è nota come paranomia.

### 3.2. Il concetto di paranomia.

La paranomia, come il fenomeno ben più noto dell'antinomia, è una relazione di incompatibilità tra norme. Paranomia e antinomia appartengono al *genus proximum* dell'incompatibilità normativa. Qual è la loro *differentia specifica*?

L'antinomia è una relazione di incompatibilità tra norme la quale sussiste per ogni possibile configurazione della realtà (cioè, indipendentemente dalla configurazione della realtà). La paranomia, invece, è una relazione di incompatibilità tra norme la quale si verifica soltanto in una particolare configurazione della realtà.

Il concetto di paranomia è stato elaborato da Amedeo Giovanni Conte in vari saggi, quali *Codici deontici*, 1976, e *Incoerenza costitutiva*, 1995. Celebre esempio di paranomia è il *predicament* di Jefte, sul quale hanno scritto sia Georg Henrik von Wright sia Amedeo Giovanni Conte. Conte scrive in *Codici deontici*: “Jefte ha promesso a Dio che, se vincerà, sacrificherà la prima persona che incontrerà al ritorno. Ora, la prima persona che Jefte incontra dopo la vittoria è sua figlia.”<sup>7</sup> Due sono le norme che, nell'esempio proposto integrano paranomia: (i) la norma che prescrive di mantenere le promesse; (ii) la norma che prescrive di rispettare la vita dei figli. Le due norme vengono ad essere incompatibili soltanto in una particolare configurazione della realtà, quella in cui la prima persona incontrata da Jefte è la figlia.<sup>8</sup> Nel caso dell'antinomia sussiste conflitto tra due qualificazioni normative dello stesso oggetto. Apparentemente, nel caso della paranomia, non v'è alcun conflitto, poiché le norme qualificano normativamente due oggetti differenti. I due oggetti sono connotati da due intensioni differenti. Ma, ebbene tali intensioni siano distinte e irrelate, esse definiscono, in una particolare configurazione della realtà, due estensioni identiche. Le intensioni degli oggetti normativamente qualificati non coincidono, ma le intensioni coincidono.

---

<sup>7</sup> Amedeo Giovanni Conte, *Codici deontici*, 1976; 1995, p. 150. Cfr. inoltre Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*, 1983.

<sup>8</sup> Cfr. Stefano Colloca, *Autoriferimento e antinomia nell'ordinamento giuridico*, 2006, pp. 52-53.

Tra la norma che pone il dovere del rispetto della persona e la norma che pone il dovere della verità sussiste paranomia: esse entrano in conflitto quando la rivelazione di alcuni fatti (adempimento del dovere di fornire tutte le informazioni rilevanti) preclude l'adempimento del rispetto della *privacy*. Il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675" del 1998 presuppone che possano sorgere conflitti tra i doveri della deontologia giornalistica e già all'articolo 1, comma 1, dichiara: "Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa."

Un meno recente, ma assai importante, riferimento normativo sul bilanciamento tra il rispetto della persona e la libertà di stampa è la cosiddetta "sentenza decalogo" della Cassazione del 1984 sui limiti del diritto di cronaca (Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259).

Si può notare che il giornalista, a differenza di Jefte, di fronte alla paranomia, non deve necessariamente adempiere una norma e violare l'altra: può (anzi, deve) adempiere parzialmente entrambe, trovando un equilibrio nel proteggere i due valori della verità e del rispetto della persona.

#### **4. Due domande.**

Torniamo ora alle due domande enunciate all'inizio del presente lavoro. Prima domanda: è auspicabile la massima indipendenza dell'informazione? Seconda domanda: è auspicabile la massima libertà di informazione?

Abbiamo mostrato che la massima indipendenza dell'informazione non entra in conflitto con alcun altro valore che si ritiene auspicabile proteggere: pertanto possiamo rispondere alla prima domanda che è auspicabile la massima indipendenza dell'informazione.

Abbiamo invece notato che la massima libertà di informazione (l'assenza completa di vincoli all'attività del giornalista) può entrare in conflitto, in alcune situazioni, con importanti valori che si ritiene auspicabile proteggere (*privacy*, dignità, presunzione di innocenza): pertanto possiamo rispondere alla prima domanda che non è auspicabile la massima libertà dell'informazione, ma che essa deve essere contemperata (come peraltro vari riferimenti normativi sanciscono) con altri valori da proteggere.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Cfr. Giuseppe Maria Riccio, *La tutela della riservatezza*, 2012.



Alla luce del nostro tentativo di chiarificazione concettuale, mi sento di osservare che quando nel linguaggio quotidiano così come anche nel linguaggio di qualche studioso dei media si afferma che la libertà di stampa non deve essere limitata, spesso si vuole intendere piuttosto l'indipendenza della stampa dal potere politico ed economico.

Infine, segnalo che, mentre le carte costituzionali europee ammettono limiti alla libertà di stampa, la carta costituzionale statunitense non ammette limiti ad essa. Del resto, in Europa, già la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata dall'Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789, all'articolo 11 detta: "La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge". Due anni dopo, il 15 dicembre 1791, la Costituzione degli Stati Uniti, con il *First amendment*, stabilisce: "Il Congresso non potrà emanare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto o per limitare la libertà di parola o di stampa." Ecco il testo completo in inglese: *Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.* Come nota Giuseppe Corasaniti, "il modello francese (ed europeo) ha la caratteristica di porre la regolamentazione legislativa quale unico limite predeterminato e diretto a reprimere abusi della libertà di espressione, nel rispetto di limiti e principi fissati (più o meno dettagliatamente) a livello costituzionale. Il modello americano, invece, si caratterizza per il pieno riconoscimento della libertà anche nei confronti della legge: lo dimostra la costante giurisprudenza della Corte Suprema, che ha più volte sottolineato come il Primo Emendamento costituisca la fonte e il punto di riferimento di tutte le libertà civili."

Paradossalmente, secondo una consolidata giurisprudenza americana, la legge può sì intervenire nella regolamentazione della stampa, ma soltanto al fine di ampliare il pluralismo informativo e, pertanto, di attuare pienamente il citato *First Amendment* e non al fine di regolare i contenuti dell'informazione. Come sottolinea Corasaniti, "le restrizioni alla libertà di manifestazione del

pensiero devono essere “*content neutral*” e riguardare così esclusivamente tempo, luogo e modalità di espressione delle idee e non il loro contenuto.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Giuseppe Corasaniti, *Diritto e deontologia dell'informazione*, 2006, pp. 2-3. Cfr. inoltre l'art. 5 della Costituzione tedesca del 23 maggio 1949: “Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza impedimenti, da fonti accessibili a tutti. [...] Non si può stabilire alcuna censura. Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.”

## Bibliografia

Azzoni, Giampaolo, *Media e minori: lo scenario normativo italiano*. Relazione al Convegno “Media Education for European Citizenship”. Pavia, 9-10 maggio 2009.

Bettetini, Gianfranco/Fumagalli, Armando, *Quel che resta dei media. Idee per un’etica della comunicazione*. Milano, Franco Angeli, 2010.

Castells, Manuel, *Communication Power*. Oxford. Oxford University Press, 2009.

Colloca, Stefano, *Autoriferimento e antinomia nell’ordinamento giuridico*. Con un saggio di Claudio Luzzati. Padova, CEDAM, 2006.

Colloca, Stefano, *Antinomie proeretiche vs. antinomie dikastiche*. In: “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 86 (2009), pp. 441-447.

Conte, Amedeo Giovanni, *Codici deontici*. In: *Intorno al “codice”. Atti del terzo convegno della Associazione Italiana di Studi Semiotici. Pavia, 26-27 settembre 1975*. Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 13-25. Riedizione in: Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 147-161.

Conte Amedeo Giovanni, *Incoerenza costitutiva*. In: “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 69 (1992), pp. 507-518. Riedizione in: Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 503-516.

Corasaniti, Giuseppe, *Diritto e deontologia dell’informazione*. Padova, CEDAM, 2006.

Hallin, Daniel/ Mancini, Paolo, *Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics*. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Lipardi, Luigi, *Media e presunzione di non colpevolezza. Il caso Tortora*. Tesi di laurea specialistica, Pavia, 2008.

Morresi, Enrico, *Etica della notizia. Fondazione e critica della morale giornalistica*. Bellinzona, Casagrande, 2003.

Pezzuto, Vittorio, *Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora*. Milano, Sperling & Kupfer, 2008.

Scalercio, Stefania, *I limiti del diritto di cronaca. Il caso Sarah Scazzi*. Tesi di laurea specialistica, Pavia, 2010.

Ubertazzi, Tommaso Maria, *Il diritto alla privacy: natura e funzione giuridiche*. Padova, CEDAM, 2004.

Wright, Georg Henrik von, *Practical Reason*. Oxford. Balckwell. 1983.



Sesto San Giovanni (MI)  
via Monfalcone, 17/19

© Metabasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.  
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.  
ISSN 1828-1567



Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisce una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.